

## VALIDITA' DEI TITOLI DI STUDIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA - 1 ottobre

2007 #9481

Concorso pubblico - Esclusione - Disposta sulla base della mancanza della idoneità del titolo di studio - Diploma di laurea quadriennale - Validità dei titoli di studio triennali conseguiti nell'ordinamento scolastico non più in vigore - Principi di continuità, coerenza diacronica e rispetto degli affidamenti ingenerati nei destinatari delle norme - Salvaguardia della posizione di coloro che avevano conseguito i titoli del vecchio ordinamento - Fattispecie.

Con riferimento alla validità dei titoli di studio conseguiti nell'ordinamento scolastico non più in vigore, la regolamentazione di un fenomeno di transizione tra ordinamenti settoriali postula il rispetto di principi di continuità, coerenza diacronica e rispetto degli affidamenti ingenerati nei destinatari delle norme. In quest'ottica, la previsione normativa della salvezza dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, non costituisce una semplice riaffermazione del fatto che il titolo conseguito in precedenza conserva la sua rilevanza giuridica ma va invece interpretata nella sua portata più ampia, costituendo una ragionevole esplicazione della previsione nella direzione della salvaguardia della posizione di coloro che avevano conseguito i titoli del vecchio ordinamento secondo un criterio di continuità rivolto essenzialmente alla salvezza di tutte le utilità concretamente perseguibili in precedenza mediante i medesimi titoli (nella specie, alla stregua dell'articolo 17 comma 117 della legge 127/97, è stata ritenuta illegittima l'esclusione dalla procedura concorsuale di accesso alla S.S.I.S., disposta sul presupposto che il diploma triennale ISEF non fosse equiparabile alla laurea quadriennale in scienze motorie).

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 2007

Reg.Sent. n.

R.G. n.

Sezione III-bis

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9644/2006 proposto da:

- ALESSANDRA ROCCHETTI, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Massimo Seri e Lucio Anelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Ovidio, 20;  
- FLAVIA FORMATO, DONATELLA CALBI e FIORELLA RINAUDO, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (in sostituzione degli originari difensori Avv. ti Massimo Seri e Lucio Anelli), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b,

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, ora MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12;  
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE", in persona del Rettore p.t., e SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO DEL LAZIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE", in persona del legale rappresentante p.t., costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli Avv. ti Paolo Stella Richter e Sara Piccoli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Mazzini, 11

- e nei confronti di
- FRANCESCA DOLCINI, non costituitasi in giudizio;
  - DANIELE FOCACCETTI, non costituitosi in giudizio;
  - RICCARDO BARGELLI CALCARI, non costituitosi in giudizio;
  - ANDREA IZZO, non costituitosi in giudizio
- per l'annullamento
- della graduatoria della prima prova di accesso alla S.S.I.S. Lazio, indirizzo Scienze Motorie 3, Classe A029 – A030, nella parte in cui esclude le ricorrenti dalla seconda prova, per mancanza dei requisiti;
  - del provvedimento con cui la commissione giudicatrice ha escluso le ricorrenti dalla procedura concorsuale, per mancanza dei requisiti;
  - del decreto del Rettore dell'Università degli Studi "Roma Tre" in data 12.7.2006, costituente il bando di ammissione alla Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario del Lazio, nella parte relativa ai titoli necessari per l'ammissione alla procedura concorsuale per l'accesso alla scuola;
  - del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 12.4.2006, intitolato "accesso scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2006/2007. Modalità di svolgimento e contenuti delle prove", nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione del MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, nonché dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE" e della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO DEL LAZIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE";

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

udito, all'udienza pubblica del 27 giugno 2007, il relatore dott. Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale;

ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. Con il presente ricorso, depositato in data 26 ottobre 2006, le signore Rocchetti, Formato, Calbi e Rinaudo, escluse dalla procedura concorsuale di accesso alla S.S.I.S. Lazio, indirizzo Scienze Motorie, Classe A029 – A030, a seguito dello svolgimento della prima prova, per mancanza dei requisiti, impugnano detta esclusione, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, facendo valere un unico, articolato motivo di ricorso così rubricato:

- violazione della legge 18 giugno 2002, n. 136 e della normativa disciplinante il diploma ISEF e l'accesso alle S.S.I.S; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria; violazione della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, nonché l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE" e la SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO DEL LAZIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE", resistendo al ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 6305/06, depositata il 17 novembre 2006, le ricorrenti sono state ammesse alla prova orale con riserva.

Il ricorso è stato chiamato per la discussione del merito all'udienza pubblica del 27 giugno 2007, e quindi trattenuto in decisione.

2. L'esclusione delle odierne ricorrenti dalla procedura concorsuale in questione è stata disposta sul presupposto della carenza di un titolo di studio valido per l'accesso alla scuola.

L'Amministrazione ha ritenuto, in particolare, che il diploma triennale ISEF - posseduto dalle odierne ricorrenti - non fosse idoneo allo scopo.

Le ricorrenti censurano tale assunto, richiamando le disposizioni che hanno prefigurato la trasformazione degli ISEF e l'istituzione dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, e facendo perno essenzialmente sulla previsione di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 178/1998, con cui sono stati fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

La difesa dell'Amministrazione, oltre a eccepire la tardività del ricorso con riferimento all'impugnazione del D.M. 12 aprile 2006, contesta nel merito la prospettazione di parte ricorrente, affermando (in sintesi):

- che la normativa di riferimento ha equiparato il diploma triennale ISEF non alla laurea quadriennale in scienze motorie (e neppure alla laurea specialistica/magistrale), ma al semplice diploma triennale di laurea della classe L 33, di per sé non valido per l'accesso alle SSIS;

- che la validità del diploma ISEF per l'ammissione al corso SSIS è stata ammessa solo fino al riordinamento degli Istituti Superiori di Educazione Fisica. (art. 17, comma 117 della L. n. 127/97);

- che la clausola di salvezza contenuta nell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 178/1998 non sarebbe pertinente alla fattispecie e non può comunque valere, successivamente al riordino degli ISEF, a conferire al vecchio titolo triennale l'idoneità ai fini dell'accesso alle SSIS.

3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività formulata dalla difesa dell'Amministrazione con riferimento al D.M. 12.4.2006, il cui art. 1, comma 2, prevede che "i titoli validi per l'accesso alle Scuole di specializzazione di cui al comma 1 consistono esclusivamente nel diploma di laurea ex lege 341/1990 o nella laurea specialistica/magistrale ex DD.MM. 509/1999 e n.270/2004, nonché i diplomi delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati". Ciò in quanto il D.M. in questione, sul cui presupposto le singole Università hanno emanato i bandi di concorso, non presentava carattere di immediata lesività (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1, secondo cui la lesione dell'interesse che legittima al ricorso deve essere caratterizzata dai caratteri dell'immediatezza, della concretezza e dell'attualità e, cioè, essere una conseguenza diretta ed immediata del provvedimento lesivo).

4. Venendo all'esame del merito, va rilevata la fondatezza del ricorso.

Al riguardo deve osservarsi che la questione controversa attiene alla regolamentazione di un fenomeno di transizione tra ordinamenti settoriali: regolamentazione che postula il rispetto di principi di continuità, coerenza diacronica e rispetto degli affidamenti ingenerati nei destinatari delle norme.

In questa ottica, l'art. 17, comma 115 della L. n. 127/97, nell'enunciare i criteri direttivi relativi all'attuazione della trasformazione degli ISEF mediante legislazione delegata, correttamente ha previsto, alla lettera g), non solo la previsione delle modalità di passaggio tra vecchio e nuovo ordinamento, ma anche - e specificamente - "la valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Ora, l'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 178/1998, ha puntualmente attuato questa disposizione, facendo "salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento". Questa previsione normativa non costituisce una semplice riaffermazione del fatto che il titolo conseguito in precedenza conserva la sua rilevanza giuridica; e neppure rappresenta la mera salvezza del diritto dei diplomati ISEF di accedere al corso di laurea quadriennale in scienze motorie. Essa va invece interpretata nella sua portata più ampia, costituendo una ragionevole esplicazione della previsione della delega, nella direzione della salvaguardia della posizione di coloro che avevano conseguito i titoli del vecchio ordinamento, secondo un criterio di continuità rivolto essenzialmente alla salvezza di tutte le utilità concretamente perseguibili in precedenza mediante i medesimi titoli.

Detto criterio di continuità è evidenziato proprio dall'art. 17, comma 117 della L. n. 127/97 (nel testo modificato dall'art. 1, l. 3 agosto 1998, n. 315): "Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente...". Questa previsione non va intesa come diretta a configurare un termine ultimo invalicabile di validità del diploma ISEF ai fini che qui interessano, poiché si tratterebbe di un'interpretazione non coerente con la previsione di cui al precedente comma 115, lettera g), che rimette al legislatore delegato la valutazione definitiva sui titoli del pregresso ordinamento. Più semplicemente, questa disposizione sancisce - trattandosi di questione assai rilevante in relazione alla disciplina intertemporale - l'efficacia del titolo ISEF fino al completamento del riordino degli Istituti del settore; è insomma una "previsione - ponte", la quale non ha inteso pregiudicare la valutazione che il legislatore delegato ha poi fatto (con il menzionato art. 8,

comma 3, del D. Lgs. n. 178/1998) in ordine alla definitiva valutazione dei titoli conseguiti nella vigenza del vecchio ordinamento.

In questo contesto, la successiva equiparazione – del diploma ISEF alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 (ossia alle lauree triennali) “ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali” (art. 1 della L. n. 136/2002) va considerata come volta a ribadire la generale “spendibilità” del titolo ISEF nell'ordinamento generale, ma non a sottrarre la specifica utilità - interna all'ordinamento scolastico di settore - dell'accesso alle SSIS, consentito alla stregua di una ragionevole interpretazione della vigente normativa.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte di interesse delle odierne ricorrenti.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III - bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2007, con l'intervento dei signori:

Saverio Corasaniti - Presidente

Massimo Luciano Calveri - Consigliere

Francesco Arzillo - Consigliere Est.

Il Presidente L'estensore